

N. 01850/2013 REG.PROV.CAU.

N. 05074/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5074 del 2013, proposto da:

Civitas S.r.l., Fondazione Opera Giovanile Juventus Don Donato Ippolito Onlus, Istituto Juventus S.r.l., Centro Juventus Vibonati S.r.l., Centro Fkt Cilento S.r.l., Ortokinesis S.r.l., I.R.F.R.I. S.r.l., Ararris S.r.l., Fondazione Peppino Scoppa Onlus, Femas S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio eletto presso Patrizia Kivel Mazuy in Napoli, viale Gramsci, 10;

contro

Regione Campania, rappresentata e difesa dagli avv. Carla Palumbo, Edoardo Barone, con domicilio eletto presso Edoardo Barone in Napoli, via S. Lucia, 81 c/o Avvoc. Regionale;

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvoc. Distrett. Stato Napoli, presso la quale sono domiciliati per legge in Napoli, via Diaz, 11;

Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore

Sanitario della Regione Campania, A.S.L. Caserta, A.S.L. Salerno, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Centro Antares S.r.l., Centro Medical R., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- a) del decreto commissariale n. 81/2013 avente ad oggetto tariffe assistenza territoriale riabilitazione, se ed in quanto lesivo;
- b) di tutti gli atti esecutivi del suddetto decreto con i quali si è imposta l'applicazione della tariffa decurtata del 15% ai centri ricorrenti che a decorrere dal 2009 hanno applicato il CCNL ASPAT/Confedia;
- c) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi la nota del Ministero della Salute n. 26829 del 22 ottobre 2013, la nota del sub commissario ad acta prot. n. 5490/C del 22 ottobre 2013, con la quale si dispone che ai centri che applicano il CCNL FE.NA.SPA. (in prosecuzione del CCNL ASPAT/Confedia) sarà prudenzialmente applicata la tariffa decurtata del 15% in luogo della tariffa piena;
- d) di tutti gli atti aziendali con cui, in esecuzione del decreto commissariale n. 83/2013, si è imposta l'applicazione della tariffa decurtata del 15% ai centri ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un sommario esame, che non si presenta destituita di fondamento la censura con cui si stigmatizza l'indebita decurtazione delle tariffe nella misura del 15%, atteso che è pacifico che i centri ricorrenti hanno applicato fino al 2008 contratti collettivi non soggetti a decurtazione (AIOP e AIAS) e dal 2009 il CCNL ASPAT/Confedia, che prevedeva l'invarianza del trattamento economico del personale fino al successivo aumento contrattuale;

Rilevato che, allo stato, l'atto effettivamente pregiudizievole per gli interessi dei ricorrenti appare essere la nota del sub commissario ad acta prot. n. 5490/C del 22 ottobre 2013, meglio in epigrafe indicata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

Accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

a) sospende la nota del sub commissario ad acta prot. n. 5490/C del 22 ottobre 2013;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 aprile 2014.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere

Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)